

Marina Pilati

C. A. PILATI,

(Plan d'une législation criminelle)

Proposta di una legislazione criminale

Il problema penale nell'età dell'illuminismo

Il Pilati, trascurato dalla storiografia dell'Ottocento, è stato recuperato nel novecento attraverso numerosi studi che sottolineano la carica innovativa del suo pensiero – in realtà non diverso dalle idee circolanti nella pubblicistica del suo tempo, - ma che non mettono in evidenza i suoi caratteri tipici: la moderazione politica e i legami col diritto statutario preesistente. Dal punto di vista umano e culturale il Pilati presenta tre caratteristiche: la “trentinità”, la varietà degli interessi (cosmopolitismo), la concretezza pragmatica del riformismo. Il Trentino, ai confini tra il mondo settentrionale e quello meridionale, è il luogo dove sempre ritorna, dove inizia la sua attività di giurista come giudice della Bassa Anaunia, dove insegna e scrive, dove diventa uno degli avvocati più famosi del Tirolo. Nei suoi ultimi anni ottiene il riconoscimento della sua fama: con la carica prestigiosa di Presidente del Consiglio Superiore del Tirolo Meridionale. Il cosmopolitismo tipicamente settecentesco è evidente nelle fonti culturali del Pilati, destinato dalla sua nascita in una famiglia benestante, ad un'educazione bilingue, svoltasi tra Salisburgo, Lipsia e Gottinga. Lettore in lingua italiana e tedesca di materie storico-giuridiche presso varie università tedesche, familiarizza con le teorie di Pufendorf, Thomasius, Heinecke, Wolff; si abitua alla tolleranza in campo morale e religioso e al rigore in campo giuridico. I soggiorni in Svizzera lo avvicinano ai filosofi in lingua francese: Montesquieu ma anche Helvetius, Voltaire e Rousseau. In Inghilterra trova un modello di diritto che considera molto superiore al diritto comune europeo. Queste esperienze fanno maturare nel Pilati l'esigenza riformistica: in primo luogo la riforma del diritto che deve tenere presente il diritto naturale, da adattare ai tempi e ai luoghi; poi la riforma della Chiesa, da attuare attraverso l'abolizione degli ordini monastici, l'introduzione del matrimonio per i preti e la tolleranza per tutte le religioni. Soprattutto va tutelata la libertà dell'individuo, garantita da un nuovo diritto di famiglia che prevede l'introduzione del divorzio, e di un nuovo diritto penale.

Il problema penale è in realtà un complesso di problemi connessi (diritto di punire, la sua pertinenza, il soggetto passivo, le punizioni

lecite, la loro relazione con l'azione di punire) formulati in termini generali e astratti nella seconda metà del sec. XVII. In questo periodo si assiste all'incrinarsi del consenso verso i precedenti metodi di repressione (cadono le motivazioni religiose alla base delle pene, il bene da tutelare non è più la salvezza dell'anima ma il funzionamento dello stato). Il fine dell'utile sostituisce il fine del giusto e l'utilitarismo è palese in tutte le ideologie maggiori, da Pufendorf a Bentham. Di qui l'umanitarismo: le pene esagerate non servono. Un aspetto importante del problema è l'accertamento delle fattispecie sanzionate, cioè l'inquisizione penale. Si contrappongono due ideologie: quella della prova legale, predeterminata dalla legge e quella del libero accertamento della verità da parte del giudice, che deve essere indipendente e tecnicamente preparato, come auspica sempre il Pilati. I soggiorni in Inghilterra gli fanno conoscere l'utilitarismo dei moralisti come Butler e Hutcheson, le teorie dei quali (pene moderate, mai aggravata la pena di morte, pene proporzionate alle caratteristiche del delinquente) ricompaiono nel Plan.

Come agli inglesi, manca al Pilati l'atteggiamento generalizzante che, ad esempio nel Beccaria, produce le figure penali dell'imputato, del condannato ecc. Per un giurista come il Pilati, che non è soltanto un filosofo, il problema penale ha soprattutto valenza pratica. Nell'area in cui opera, il principato arcivescovile di Trento sono presenti contemporaneamente: una ricompilazione del diritto penale datata al 1768, cioè la *Constitutio Theresiana Criminalis*, che non rinnova ma riordina il diritto previgente, un diritto statutario tenuto in massima considerazione dal Pilati che ne è studioso, e un diritto canonico particolarmente autorevole nel principato vescovile, che da sempre aveva invaso certi campi del diritto penale e familiare.

A rendere ancora più aggrovigliata la situazione nel Trentino c'è il fatto che ogni comune applica il proprio statuto, ma per le materie criminali e processuali c'è la competenza dello statuto del Capoluogo e in difetto di disposizioni statutarie c'è il sussidio del diritto comune. Su questa complessa situazione opera il Pilati che nel *Plan* vuole incidere, pare, a livello statutario. Per questo ci sono tanti riferimenti al diritto comune. A differenza della giusfilosofia del tempo il Pilati è interessato alla riforma del diritto esistente piuttosto che alla sua sostituzione. Per questo nel Plan si oppone al radicalismo dei nuovi filosofi i quali (vedi Beccaria) propongono un ordinamento basato su leggi completamente scritte e immutabili, adatto alla nuova concezione di una società a "soggetto unico". Se pensiamo che il diritto comune rappresentava la "communis opinio" o ragion comune, condivisa dai massimi dottori e tribunali, e quindi veramente cosmopolitico, universale e razionale, la posizione conservatrice del Pilati ci appare tutt'altro che retrograda, anzi ci fa intravedere le potenzialità di un diritto più a misura di uomo, se si fosse proseguiti per questa via.

Lo studio del diritto criminale rappresenta per il Pilati un'attività limitata (vi dedica un'opera monografica e riferimenti sparsi in opere di

carattere generale, contro i numerosi scritti di argomento storico, filosofico e privatistico), ma non marginale. Queste le idee fondamentali: le pene devono essere umane. Solo in casi di omicidi efferati si può aggravare la pena di morte. Le pene hanno funzione preventiva e deterrente, perciò debbono essere pubbliche. Le pene sono sufficienti quando corrispondono alla natura del crimine (vedi la critica al *Codice Teresiano* che condanna i bestemmiatori ad avere la lingua tagliata, perché la pena non corrisponde al crimine) Per essere eque le pene debbono essere commisurate alla sensibilità dell'individuo che dipende dalla classe sociale, dal carattere nazionale, dal clima. Le pene non devono essere uguali per tutti: infatti è opportuno risparmiare i soggetti utili (ricchi o dotati di talenti particolari). Da escludere la pena pecuniaria, pratica barbara che colpisce i familiari innocenti e il carcere che è un costo per la società. Da preferire le pene corporali o il lavoro forzato. Indispensabile in certi casi la pena di morte. Il giudice non può e non deve basarsi solo sulla legge che non può prevedere tutti i casi e le circostanze ma deve ricorrere all'equità, al buon senso e all'analogia. Questo giudice, così potente, può essere corruttibile o non tecnicamente preparato, perciò il Pilati progetta un nuovo processo di massima garanzia, pubblico, orale, veloce, con la tutela del diritto di difesa e con la giuria come limite alla strapotere del giudice. Il modello inglese quindi contro la procedura inquisitoria di cui è responsabile il diritto canonico. La riforma è incentrata soprattutto sulla procedura, dove il Pilati riversa tutta la sua esperienza di pratico, sorretto dall'abbondante casistica. Evidente anche l'influsso dell'ambiente giuridico tedesco, nella libertà di aggirare (*umschiffen*, come scrive Hommel) le leggi troppo crudeli ed assurde come quelle riguardanti la magia e la stregoneria o i reati inesistenti come l'eresia. Soprattutto nel Pilati c'è il ricorso al buon senso che supplisce alle deficienze della legge. La legge può rimanere com'è, è la procedura che deve cambiare. A differenza dei pensatori con i quali si confronta, da Pufendorf a Beccaria, il Pilati non usa il metodo "geometrico", come lo definisce N. Bobbio, di ricostruzione logica del diritto penale ma il metodo analitico, che salva l'esistente alla luce del buon senso. Da quanto detto risulta evidente che l'opera del Beccaria, punto di riferimento obbligato della discussione penale, non è condivisa dal Pilati. L'interesse del Plan è soprattutto nella polemica del confronto con l'opera del Beccaria, nello scontro tra l'approccio filosofico di questo e tecnico di quello. Proprio questo approccio tecnico porta alla luce una quantità di problemi dei quali il Pilati prospetta la soluzione, dalla pena di morte alla prescrizione della pena, dall'uso dei testimoni al pericolo dei pentiti, dalla corruttibilità dei giudici alle garanzie della difesa. Tutti temi che anche al giorno d'oggi sono in discussione, alla ricerca di quella giustizia giusta che è il fine del Pilati

Trascrizione e traduzione del manoscritto originale in francese, commento e note di Marina

BIBLIOGRAFIA

- C. A. Pilati, *L'esistenza della legge naturale impugnata e sostenuta da Carlo Antonio Pilati*, Venezia, 1764
- C. A. Pilati, *Dissertatio de servitutibus relibus*, Venezia, 1765
- C. A. Pilati, *Ragionamenti intorno alla legge naturale e civile*, Venezia 1766
- C. F. Schott, W. H. Winning, *Vorrede in bestrittene und verfochtene Wirklichkeit des natürlichen Gesetzes*, Lindau, 1767
- C. A. Pilati, *Di una riforma d'Italia, ossia dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi d'Italia*, Coira 1767.
- C. A. Pilati, *Riflessioni di un Italiano sopra la Chiesa in generale, sopra il clero sì regolare che secolare, sopra i Vescovi ed i Pontefici Romani, e sopra i diritti ecclesiastici de' Principi*. Borgo Francone (Coira) 1768
- C. A. Pilati, *Ragionamenti sopra la quistione eccitata, se siano da abolire o no i cap. 97 e 114 del L. III De Criminal. Nello Statuto trentino*. Coira 1769
- C. A. Pilati, *Di una riforma d'Italia ossia dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi d'Italia, Edizione seconda accresciuta di altrettanto*, Villafranca, (Coira), 1770
- C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* a cura di G. D. Pisapia 1973, oppure Firpo, 1974
- F. V. Barbacovi, *Dissertazione sopra una questione in materia della sostituzione esemplare con alcune riflessioni intorno al modo di insegnare la giurisprudenza romana*, Trento 1770
- C. A. Pilati, *La Istoria dell'Impero germanico e dell'Italia dai tempi dei Carolingi fino alla pace di Westfalia*, Stocholma, (Coira) 1772.
- J. von Sonnenfels, *Ueber die Abschaffung der Tortur*, Zuerich, 1775.
- C. A. Pilati, *Traité du mariage et de sa législation*, La Haye, 1776.
- K. F. Hommel, *Des Herren Marquis von Beccaria unsterbliches Werkes von Verbrechen und Strafen. Auf das Neue selbst aus dem italiaenischehen uebersetzt, mit durchgaengigen Anmerkungen des Ordinarius zu Leipzig Herren Hofrat Hommels*, Breslau, 1778.
- J. E. F. Schall, *Von Verbrechen und Strafen. Eine Nachlese und Berichtigung zu dem Buche des Markese Beccaria eben dieses Inhalt. Nebst einen Anhang ueber einige neuere deutsche Schriften von dieser Materie, insofern sie sich auf das Buch des Markese beziehen: besonders ueber Herrn Barkhauses Bestreitung der Todesstrafen*, Leipzig. 1779.
- C. A. Pilati, *Traité des loix politiques des Romains, du temps de la Republique*, La Haye. 1780.

- C. A. Pilati, (?), *Briefe aus Berlin, ueber versciedene Paradoxe dieses Zeitalters. An den Verfasser der Briefe aus Wien an einen Freund in Berlin*, Berlin und Wien (Breslau), 1784.
- F. L. von Zeiller, *Kommentar ueber das allgemeinen buerglichen Gesetzbuch fuer den gesamten deutschen Erblaendern der oesterreichischen Monarchie*, Wien, 1818.
- G. Melzi, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani*, Milano, 1848, 1849. II. pp. 107 e 436.
- T. Gar, *Statuti della città di Trento*, Trento, 1858.
- C. von Wurzbach, *Pilati de Tassulla Karl Anton*, Biografisches Lexikon des Kaisertums, Oesterreich, XXII, Wien, 1870
- E. Ullman, *Ueber die Fortschritte in der Strfsrechtspflege, seit dem Ende des 18 Jahrhundert*, Innsbruck, 1873.
- G. Pilati, (Padre Arcangelo), *Cenni su la vita e su le opere di Carlo Antonio Pilati stesi per la prima volta coll'aiuto di documenti da un trentino*. Rovereto, 1874.
- M. S. von Maasburg, *Zur Entstehungsgeschichte der Theresianischen Halsgerichtsordnung*, Wien, 1880.
- A Scmalix, *Schoesser und Adel am Nonsberg*, Trient, ?, pp. 39-40
- G. Salvemini, *La teoria di Bartolo da Sassoferrato sulle costituzioni politiche*. Studi Storici, Firenze, 1901, p. 151 segg
- C. Broll, *Carlo Antonio Pilati*, *Archivio trentino*, XVII, 1902, pp. 197-206
- F. Menestrina, *Gian Domenico Romagnosi a Trento (1791-1802)* Tridentum, XI, Trento, 1908-1909, pp. 97-192.
- M. Rigatti, *Un illuminista trentino del sec. xvii: Carlo Antonio Pilati*, Firenze, 1923.
- G. Volpe, *Prefazione* in M. Rigatti, *Un illuminista trentino ecc.* pp I-X, Firenze, 1923.
- N. Rasmò, *Piccole guide iconografiche d'Italia*, I, Venezia Tridentina., Studi trentini di scienze storiche, XV, Trento, 1933, p. 231.
- A. Zieger, *Bagliori unitari ed aspirazioni nazionali (1751-1797)*, Milano 1933.
- F. Battaglia, *Cristiano Tomasio filosofo e giurista*, Roma. 1936.
- F. Venturi, *Il Settecento riformatore*, Milano 1957